



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 2086/2020

**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 1492/2020**

OGGETTO: SP 23 BORGOSATOLLO - MONTIRONE E SP 24 CHIAVICHE - CADIMARCO - FASCICOLO 172/2020 ORDINANZA TEMPORANEA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE SULLA ROTATORIA POSTA ALLA INTERSEZIONE TRA LA SP 23 E LA SP 24 E IN AVVICINAMENTO ALLA STESSA IN TERRITORIO COMUNALE DI MONTIRONE.

Richiamato

- Il decreto del Presidente della Provincia n 28 del 1 febbraio 2019 con il quale è stato conferito l'incarico per la direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;
- Le determinazioni dirigenziali n. 756, rettificata con determinazione n. 780, e n.765 del 31 maggio 2019 e n. 878 e n. 879 del 18 giugno 2019 con le quali sono state conferite le Posizioni Organizzative e le deleghe di alcune funzioni dirigenziali fino al 31 maggio 2022;

Premesso che con comunicazione n 101348/2020 protocollata il 13/7/2020 e successiva integrazione, protocollata in data 15/9//2020, la Ditta TEA rete luce Srl, con sede a Mantova in via Taliercio n 3, al fine di poter eseguire attività di verifica strutturale e interventi di manutenzione meccanica ed elettrica della torre faro posta sulla rotatoria tra la SP 23, la SP 24 e via Artigianale nel comune di Montirone e nel contempo salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica ha chiesto a questo Settore l'emissione di ordinanza temporanea per la regolamentazione della circolazione sulla rotatoria di cui sopra e in avvicinamento alla stessa, atta ad istituire dalle ore 8.00 alle ore 18.00, dal giorno 28/9/2020 al giorno 30/9/2020, per tutte le categorie di utenti in transito

- il senso unico alternato regolato da movieri e polizia locale;
- l'istituzione del limite di velocità a scalare a 30 km/h e del divieto di sorpasso, in avvicinamento e nell'area di cantiere;

Ritenuto, che al fine di consentire l'esecuzione delle attività sopraindicate e, nel contempo, garantire la pubblica incolumità e la sicurezza degli utenti della strada, si rende necessaria l'emissione della richiesta ordinanza;

Accertato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992), l'ente proprietario della strada può, con ordinanza, disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Per tutte le categorie di utenti in transito sulla SP 23 Borgosatollo - Montirone e sulla SP 24 Chiaviche - Cadimarco, nel territorio comunale di Montirone, a decorrere dalle ore 8.00 alle ore 18.00, dal giorno 28/9/2020 al giorno 30/9/2020:
 - l'istituzione del senso unico alternato regolato da movieri e polizia locale sulla rotatoria posta tra la SP 23 e la SP 24 e in avvicinamento alla stessa;
 - l'istituzione del limite massimo di velocità a scalare a 30 km/h e del divieto di sorpasso, in avvicinamento e nell'area di cantiere.
2. Al richiedente, a propria cura e spesa, l'installazione, la realizzazione e il mantenimento di tutte le difese e le protezioni necessarie, della relativa segnaletica orizzontale e verticale, in prossimità, avvicinamento, nei punti di deviazione e nel tratto di strada interessato dal cantiere, conforme al vigente Codice della Strada e come previsto nel disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (D.M. 10/07/2002), atta a garantire in ogni momento, situazione e circostanza la pubblica incolumità e la sicurezza del transito veicolare oltre a guidare gli utenti su idonei percorsi alternativi, sollevando la Provincia da eventuali richieste di risarcimento danni a persone o cose che dovessero derivare da incidenti stradali o comunque da richieste di terzi a seguito della modifica alla regolamentazione del traffico stradale suddetto nel rispetto dell'art. 21 del D.Lgs 285/92 e degli art. 30 al 42 del D.P.R. 495/92 del Regolamento di esecuzione e attuazione.
3. Il richiedente, resta unico responsabile per eventuali danni derivanti dall'inadeguatezza della segnaletica esposta o dalla mancata manutenzione della stessa.
4. Che gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi degli articoli 11 e 12 del vigente Codice della strada l'espletamento dei servizi di polizia stradale, vigilino sulla corretta esecuzione della presente ordinanza;

Che la presente ordinanza sia immediatamente inviata, per opportuna competenza e conoscenza, ai seguenti destinatari:

- Al Sorvegliante di Zona – Sig. REGONINI GIORDANO - gregonini.brescia.it
- Alla ditta/impresa TEA rete luce Srl: teareteluce.it
- Comune di Montirone: protocollo@pec.comune.montirone.bs.it;
- Prefettura di Brescia: depenalizzazione.prefbs@pec.interno.it;
- Questura di Brescia: gab.quest.bs@pecps.poliziadistato.it;
- Comando Provinciale Carabinieri di Brescia: tbs31704@pec.carabinieri.it;
- Comando Polizia Stradale di Brescia: sezpolstrada.bs@pecps.poliziadistato.it;
- Comando Polizia Provinciale – Sede;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia: com.brescia@cert.vigilfuoco.it;
- Agenzia Trasporto Pubblico Locale Brescia: agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it;

Documento Firmato Digitalmente

- Azienda Regionale Emergenza Urgenza: protocollo@pec.areu.lombardia.it;
- FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani: coop.servizifai@legalmail.it;
- ACI – Automobilclub Italia – Brescia: automobileclubbrescia@pec.aci.it;
- Settore Provinciale della Protezione Civile – Sede;
- Ufficio Provinciale dei Trasporti Eccezionali – Sede;
- Ufficio Provinciale Relazioni con il Pubblico: redazione.brescia.it;

Contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

Per quanto attiene l'apposizione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla piena conoscenza al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 285/1992 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

Il funzionario tecnico

LUISA ZAVANELLA

Brescia, lì 15-09-2020